Studio BBM Associati

(TFM) TRATTAMENTO DI FINE MANDATO IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO ALL'AMMINISTRATORE (SOGGETTO PERCETTORE) nel caso di utilizzo della polizza assicurativa

N. 67 | 5 Aprile 2022 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 67 DEL 5 APRILE 2022

TFM nel caso di utilizzo della polizza assicurativa:

Le società possono stipulare apposite polizze assicurative a garanzia del pagamento dell'indennità di fine mandato agli amministratori, determinando così sia un accantonamento graduale del TFM, sia un rendimento finanziario.

Tali polizze assicurative possono essere stipulate in modo individuale o collettivo e possono prevedere, quale soggetto beneficiario:

- direttamente l'amministratore o
- la stessa società contraente,
- che si impegna – eventualmente – a retrocedere all'amministratore, in aggiunta al capitale rappresentante l'indennità di fine mandato dovutagli, anche il rendimento finanziario maturato.

La distinzione tra polizze stipulate in favore della società e polizze stipulate in favore dell'amministratore incide, sulla disciplina fiscale applicabile alla somma erogata dall'assicurazione.

Per il percipiente:

il trattamento fiscale della somma derivante dalla polizza assicurativa stipulata per garantire la corresponsione del TFM e a lui girata, deve essere scomposta e assoggettata a tassazione secondo distinte modalità, in quanto costituita da elementi di origine diversa.

Le somme versate all'amministratore, all'atto della cessazione del rapporto di mandato, si compongono, infatti, di una quota pari all'importo dovuto per statuto o delibera dei soci, e di un così detto rendimento di polizza, derivante dall'investimento dei premi versati.

1. La prima componente, corrispondente al TFM, deve essere assoggettata a imposizione secondo quanto stabilito e sopra riportato.
2. Diverso discorso, invece, deve essere fatto riguardo all'eventuale eccedenza, rispetto a tale somma, rappresentata dal così detto rendimento di polizza.

In quest'ipotesi occorre verificare se beneficiario diretto della polizza sia la società o l'amministratore:

1. Nel primo caso (**Società beneficiaria**), il rendimento di polizza eventualmente "girato" all'amministratore da parte del datore di lavoro, in assenza di una previa determinazione contrattuale in tal senso, rappresenta per l'amministratore un'erogazione liberale, come tale imponibile secondo le ordinarie aliquote progressive, mentre
2. nell'ipotesi in cui sia stata pattuita fin dall'inizio la corresponsione all'amministratore anche del così detto rendimento di polizza, questo concorrerà, al netto della tassazione già subita dalla società, a formare il TFM, scontando così la tassazione per lo stesso prevista. Qualora invece il **beneficiario** della polizza stipulata per garantire il pagamento del TFM risultasse l' **amministratore**, il così detto "rendimento di polizza" sconta unicamente l'imposta sostitutiva del 26%.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/tfm-trattamento-di-fine-mandato-il-trattamento-fiscale-e-contributivo-all-amministratore-soggetto-percettore-nel-caso-di-utilizzo-della-polizza-assicurativa/